



# COMUNE DI RIESI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

*Area Servizi Tecnici Ambientali Urbanistici*

Ordinanza n. 52 del 08/11/2013

**MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER FRONTEGGIARE IL PROPAGARSI DI RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER) “PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME” SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIESI.**

## IL SINDACO

**VISTE** le segnalazioni e l’effettivo riscontro di un’emergenza fito-sanitaria dovuta alla diffusione del parassita *Rhyncophorus ferrugineus* (Oliver), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme in una zona insistente nel territorio comunale di Riesi;

**TENUTO CONTO** del grave rischio per l’incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago;

**CONSIDERATO** che la presenza di potenziali focolai di infezione, anche in aree private (giardini domestici, vivai, ecc.), possono procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, sia sotto l’aspetto igienico sanitario in relazione al propagarsi del fenomeno, sia per il profilo paesaggistico che le palme rivestono nel nostro ambiente urbano;

**TENUTO** inoltre conto dell’elevato costo che la gestione dell’emergenza potrebbe avere nel caso in cui i focolai di infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all’uso di antiparassitari in ambito urbano;

**RILEVATO** che:

-la Regione Sicilia – Assessorato Risorse Agricole e Alimentari e l’Osservatorio Fitosanitario Regionale hanno emanato direttive sulle “Misure fitosanitarie per il controllo e l’eradicazione del *Rhyncophorus ferrugines* (Punteruolo rosso delle palme)”;

-per l’applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Amministrazioni Provinciali, Comunali, Servizio Regionale, Uffici Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio e privati;

**VISTA** la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’08 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

**VISTA** la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

**VISTA** la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 139/24 del 31/05/2007);

**PRESO ATTO** che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 ed ha emanato un Decreto di lotta obbligatoria al *Rhyncophorus ferrugineus* – punteruolo rosso delle palme;

**VISTO** l’art. 500 del Codice Penale relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali “Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a quattro milioni”;

**VISTI** gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

**VISTO** in particolare, l’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo alle sanzioni Amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede:

-comma 20 “chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000.00”;

-comma 23 “chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari Regionali ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00”;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa citati:

**1)** E’ fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, di palme presenti nel territorio Comunale di Riesi (CL) di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell’essenza arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell’attacco del “punteruolo rosso”, ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Sicilia - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari e dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale in particolare;

**2)** Ai Commercianti e vivaisti del settore florovivaistico che si accingono ad introdurre nuove piante di palme all’interno del territorio del Comune di Riesi, di provvedere alla loro certificazione, da parte di Dottore Agronomo qualificato, che le stesse non siano infestate dal punteruolo rosso (*Rhyncophorus ferrugineus*);

CONTROLLARE su ogni esemplare posseduto l’eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie per cui in una palma infestata la chioma assume un riconoscibile portamento ad ombrello aperto;

- VERIFICARE la presenza di evidenti erosioni superficiali alla base delle foglie;

- VERIFICARE la presenza di bozzoli creati dal parassita;

- VERIFICARE la presenza di esemplari adulti (dal caratteristico colore marrone/ruggine) del coleottero;

- EFFETTUARE le idonee misure di profilassi.

**3)** E’ fatto altresì obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1) – sia per i casi sospetti sia per quelli nei quali sia stata accertata infestazione in atto del litofago – di segnalare immediatamente, per l’adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria/interventi di eradicazione agli Uffici presso cui operano Ispettori fitosanitari territorialmente competenti, di cui si riportano i riferimenti:

- Regione Sicilia – Assessorato Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari –

Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento U.O.79 –Interventi per il controllo Fitosanitario e Vivaistico, via Palazzi, 100/2 - 93012 Gela.

Tel.0933 935265 fax 0933 824942 – E-Mail ipacl.controlli@regione.sicilia.it

**4)** In caso di abbattimento/distruzione delle palme infestate dal parassita il possessore – a qualsiasi titolo – della pianta dovrà documentare l’avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento/distruzione/trasporto/smaltimento;

## **AVVERTE**

- Che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
- In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;

## **DISPONE**

-Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, diffusione mediante internet sul sito ufficiale del Comune: [www.comune.riesi.cl.it](http://www.comune.riesi.cl.it), nei luoghi di maggiore frequenza cittadina ed affissione di manifesti nelle vie cittadine così per intendersi notificata a tutti gli interessati.

-L'immediata esecutività del presente provvedimento;

-La trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

1. Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caltanissetta, V.le Regina Margherita, 30 -93100 Caltanissetta.

2. Regione Sicilia – Assessorato Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari – Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento U.O.79 –Interventi per il controllo Fitosanitario e Vivaistico, via Palazzi, 100/2 - 93012 Gela.

Tel.0933 935265 fax 0933 824942 – E-Mail [ipacl.controlli@regione.sicilia.it](mailto:ipacl.controlli@regione.sicilia.it)

3. Regione Sicilia - Ufficio Settore Sviluppo Economico di Caltanissetta V.le Regina Margherita, 30 – 93100 Caltanissetta.

-La trasmissione/notifica di copia della presente Ordinanza Sindacale ai seguenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificarne - ognuno per la parte di propria competenza - il rispetto, e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:

1. Comando di Polizia Municipale di Riesi;

2. Comando del Corpo Forestale dello Stato di Caltanissetta via Gibil Gabib, 61- 93100 cl;

3. Stazione Carabinieri di Riesi;

4. Sezione di Polizia Sanitaria dell'ASP - Caltanissetta ;

## **INFORMA**

-Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia sede di Catania ovvero al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio del Comune.

-Che è possibile richiedere ulteriori ed opportune informazioni presso il Servizio Verde Pubblico del Comune di Riesi, sito nella sede distaccata dell'area 3<sup>^</sup> del Viale Europa (ex Poliambulatorio).-

**IL SINDACO**

*Dott. Salvatore Chiantia*